


Verbale di Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2024

Il giorno 29 maggio 2024, alle ore 21:00, si è riunita presso c/o Casa Guste, Comune di Porte di Rendena (Tn), l'Assemblea degli associati dell'Associazione "Circolo Culturale Javrè", per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. **Modifica del nome e della sede legale dell'Associazione;**
2. **Modifica dello Statuto sociale;**
3. **Varie ed eventuali.**



Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Valentini Cesare, che

CONSTATA E DÀ ATTO

- 1) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto sociale con comunicazione inviata a tutti gli associati il 14 maggio 2024;
- 2) che la presente Assemblea è riunita in seduta straordinaria in seconda convocazione;
- 3) che sono presenti, in proprio o per delega n. 8 (otto) associati aventi diritto al voto su n. 8 (otto), che alla data odierna risultano iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa.
- 4) Sono presenti: Valentini Cesare, Valentini Silvia, Molinari Romana, Pouli Cristina, Valentini Flavia, Sauda Manuela (per delega, allegata al presente verbale) Balduzzi Nadia e Gottardi Michela;
- 5) che è stato raggiunto il quorum costitutivo stabilito dallo Statuto sociale per la validità della riunione;
- 6) che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

1. Modifica del nome e della sede legale dell'Associazione

Il Presidente dichiara che per le normative vigenti, si deve provvedere alla modifica del nome e della sede legale dell'Associazione propone le seguenti modifiche:

- a) Circolo Culturale Javrè "AL FILÒ DAL LUNDÌ"
- b) con sede legale in: Via Nazionale, n.° 24, frazione Javrè - Porte di Rendena.

L'assemblea ad unanimità approva quanto proposto dal Presidente.

2. Modifica dello Statuto sociale

Il Presidente comunica che si è ritenuto necessario indire l'Assemblea degli associati per modificare lo Statuto sociale e che tali modifiche rispondono alla necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione, che è piuttosto datato e ha bisogno di essere aggiornato rispetto alle normative vigenti, agli scopi e alle attività che l'Associazione svolge.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 3 maggio 2024.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto composto da n. 25 articoli, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea all'unanimità delibera:

- a) di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante;
- b) di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto.

3. Varie ed eventuali

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:30.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TIONE DI TRENTO

REGISTRATO
Add. GIU. 2024 al n. 162 serie 3
€ 328,00 = (Tassa di bollo)



ASSISTENTE

TIZIANA BRAMBILLA

Firma su delega del Direttore Provinciale, Maria Previtiera

[Handwritten signature]

Titolo I
Costituzione e scopi



Art. 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, oltre che del presente Statuto, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata Circolo Culturale Javrè "AL FILÒ DAL LUNDÌ" di seguito indicata come Associazione.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Porte di Rendena. L'eventuale variazione della sede legale, nell'ambito del Comune di Porte di Rendena, non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento e/o in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e/o all'estero.

Art. 2 – Scopi

1. L'Associazione è apertica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere in Trentino, in Italia e all'Estero la cultura artigianale e artistica del merletto a fuselli mediante la ricerca, la valorizzazione e la salvaguardia dei documenti, dei disegni e delle tecniche applicative tipiche del merletto a fuselli;
 - b) trasmetterne la tecnica, promuovere incontri formativi e di scambio dei saperi;
 - c) conservare la memoria, il ricordo e i manufatti delle merlettaie del passato;
 - d) valorizzare le espressioni della creatività delle persone in tutti gli ambiti artistici, con particolare riguardo al merletto a fuselli e alle altre arti tessili;
 - e) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell'ottica di creare una rete di solidarietà per prevenire o superare situazioni di emarginazione o isolamento sociale;
 - f) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva;
3. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 3 – Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) raccogliere, salvaguardare e valorizzare gli aspetti storici, culturali e artistici che rappresentano la storia della comunità di Javrè, in modo particolare il merletto a fuselli;
- b) favorire la crescita culturale della comunità valorizzando al massimo le risorse umane e i talenti delle persone;
- c) gestire iniziative culturali e ricreative per la conoscenza della tecnica del merletto a fuselli e delle arti;
- d) diffondere le tradizioni, l'artigianato e il patrimonio culturale locale, mediante mostre, esposizioni, convegni...;
- e) proporre viaggi per conoscere altre realtà affini agli scopi prefissi;
- f) organizzare corsi per l'apprendimento delle tecniche;
- g) allestire mostre ed esposizioni, temporanee e permanenti, in ambito locale ed extra locale;
- h) partecipare ad eventi culturali e di settore in Italia e all'estero atti a promuovere il territorio attraverso il merletto a fuselli e altre tecniche attinenti;
- i) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali ad esempio: laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni;
- j) organizzare attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
- k) utilizzare strumenti informatici (pagine web, pagina facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;
- l) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti senza fini di lucro e con finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

- m) creare reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche mediante la stipula di accordi/convenzioni di collaborazione con gli stessi;
- n) realizzare documenti da pubblicare su periodici, riviste letterari e altre pubblicazioni, anche utilizzando strumenti multimediali, al fine di fornire informazioni sulle finalità istituzionali dell'Associazione;
- o) promuovere, finanziare e partecipare a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- p) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo e sul volontariato

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Ammissione degli associati

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente Statuto.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro Consigliere da questi delegato.
3. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
5. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo. Contro l'eventuale diniego l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda di ammissione.
6. Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 5 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Ai fini del ricorso, fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria l'associato interessato dal provvedimento di esclusione è sospeso: può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo III
Organi sociali



Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo.
2. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale (associati ordinari) e da eventuali "soci onorari" nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, nello stesso luogo dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di procedere alla stesura e alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

1 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - b) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale programma annuale e /o pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
2. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di voto per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.
2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto;

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e /o pluriennale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere dell'Associazione;
 - d) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) nominare "soci onorari" persone che si sono distinte per particolari meriti nella valorizzazione e innovazione della tradizione del merletto a Javrè e che condividono gli scopi dell'Associazione;
 - g) prendere atto degli eventuali versamenti di quote associative superiori a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - h) prendere atto della rinuncia da socio;
 - i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione amministrativa e dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. E' compito del Cassiere occuparsi della gestione contabile e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

Art. 17 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO:

Add. 03 GIU. 2024 al N. 162 Serie 3
per il quale l'acconto è stato liquidato e riscosso, e tutto
stesso, GRATIS



ASSISTENTE
TIZIANA BRAMBILLA

Firma su delega del Direttore Provinciale Grazia M. Previtera

Thae *hhdz*

revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 7 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Titolo IV

Norme sul patrimonio e sul bilancio di esercizio

Art. 21 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
2. Il patrimonio può essere altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.